



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

AVVISO PUBBLICO

AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 296 DEL 9.03.2020
DEL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 30.03.2016 E
DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30.07.2021

FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Determinazione Dirigenziale n.1394/2021

Ai sensi de:

- il Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 124 del 28/10/2013;
 - il Decreto del MIT del 30/03/2016;
 - il Decreto del MIMS del 30/07/2021,
- nonché in conformità di quanto stabilito dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19698 del 4/11/2021 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 9/03/2020,

Si rende noto

che sarà possibile partecipare al presente avviso pubblico finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

Sarà possibile presentare domanda a partire dalla pubblicazione del presente avviso **fino ad esaurimento delle risorse disponibili, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1394 del 30/12/2021. La domanda è condizionata all'erogazione del finanziamento da parte della Regione.**

Il Decreto MIT del 30/03/2016 stabilisce criteri e priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole richieste per l'accesso ai contributi e il successivo Decreto MIMS del 30/07/2021 integra detti criteri e ripartisce le risorse del Fondo.

Il contributo è concesso in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse del Fondo, la platea dei beneficiari è stata ampliata anche ai soggetti che, **pur non essendo destinatari di intimazione di**

sfratto, presentino, ai sensi della normativa vigente, apposita autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF **superiore al 25%**.

ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Può partecipare il richiedente che al momento della presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.** cittadinanza italiana, di un Paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2.** titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata riferito ad un'unità immobiliare ad uso abitativo sito nel Comune di Campi Bisenzio e regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- 3.** residenza, da almeno un anno, nell'alloggio di cui al precedente punto 2;
- 4.1** Documentata perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 25% da certificare attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto fra l'imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali (C.U., Mod. 730, ecc.) per situazioni legate alla pandemia;

Ovvero:

- 4.2** Documentata perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale per una o più delle fattispecie di seguito elencate a titolo di esempio:

4.2.1 almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un **evento verificatosi non oltre 18 mesi antecedenti** alla data di presentazione della richiesta, quale (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione);
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
4. collocazione in stato di mobilità;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIAA, aperte da almeno 12 mesi, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

4.2.2 malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.

Nei casi del presente paragrafo è necessaria la pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il

provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione dello sfratto (cfr. punto 7).

5. possesso di un reddito ISE riferito ad una dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, rientrante entro i valori di seguito indicati: **valore ISE non superiore a euro 35.000,00 o Valore ISEE non superiore a euro 26.000,00;**
6. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti nella provincia di residenza, fruibili ed adeguati al nucleo familiare; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare;
7. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione dello sfratto. Tale requisito non è richiesto esclusivamente per i soggetti di cui al punto 4.1 che dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID 19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, documentata nei modi ivi specificati. E' invece necessario per i soggetti indicati dal punto 4.2.
8. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
 - ultrasettantenne;
 - minorenni;
 - con invalidità accertata per almeno il 74%;
 - in carico ai Servizi sociali o alle competenti Aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 2 – TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere erogato per le seguenti finalità:

A) Morosità fatte oggetto di procedure di sfratto:

1. per sanare la morosità incolpevole, purché il **periodo residuo** del contratto in essere **non sia inferiore ad anni due**, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, fino ad un massimo di € **8.000,00**;
2. per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario si dichiari disponibile a **differire l'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, fino ad un massimo di € **6.000,00**.
3. per assicurare il versamento a titolo di **deposito cauzionale** per la stipula di un nuovo contratto di locazione secondo i requisiti previsti dall'art. 1 punto 2 del presente avviso. L'importo del contributo sarà pari a **tre mensilità** del nuovo contratto di locazione. Il contributo potrà essere versato direttamente al locatore in unica soluzione, al momento della presentazione di copia del contratto di locazione regolarmente registrato e alla consegna dell'immobile all'inquilino;

4. per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un **nuovo contratto a canone concordato** che dovrà essere sottoscritto dal richiedente. I canoni di locazione saranno coperti fino all'ammontare massimo del contributo concedibile di € **12.000,00**. Il contributo potrà essere versato direttamente al locatore in unica soluzione, al momento della presentazione di copia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato e alla consegna dell'immobile all'inquilino.

B) Morosità dipendenti da emergenza COVID 19:

5. Per coloro che hanno subito una perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 25% da certificare attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto fra l'imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali (C.U., Mod. 730, ecc.) per situazioni legate alla pandemia il contributo sarà pari alle mensilità non versate fino ad un massimo di € 8.000,00 e comunque non superiore all'importo della riduzione/perdita di reddito subita. Le mensilità non versate dovranno essere comunque riferite a periodo legato alla situazione pandemica COVID 19. Il contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell'alloggio dietro espressa dichiarazione nella quale lo stesso rinunci all'avvio di procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo è finalizzata o al proseguimento del contratto in essere o alla stipula di un contratto con un nuovo locatario; non è quindi possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente, una a favore del vecchio locatore ed una a favore del nuovo, nel caso di passaggio da casa a casa.

ART. 3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari della misura prevista dal presente Avviso (art. 2), in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, dovranno allegare a pena di inammissibilità dichiarazione del proprietario dell'immobile contenente:

- l'accettazione alla stipula di un nuovo contratto o prosecuzione del contratto in essere secondo i patti;
- l'espressa rinuncia agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti nel presente Avviso;
- la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.
- la disponibilità a non attivare le procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo (per il caso di cui all'art. 1 punto 4.1 e previsto all'art. 2 punto 5).

Il contributo sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

Per i nuovi contratti di locazione dovrà essere consegnata copia del contratto stipulato tra le parti e regolarmente registrato.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso. I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei rispettivi stanziamenti, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

Art. 4 - INTERAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI CON ALTRI BENEFICI PUBBLICI RIGUARDANTI LA CASA

Il contributo del presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi affitti di cui alla legge n. 431/1998 risultano incompatibili con il contributo del presente avviso solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

I contributi di cui alla presente misura non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo del presente avviso a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo del presente avviso non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

Il contributo non potrà essere utilizzato per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Può essere, invece, finalizzato a evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

L'erogazione del contributo del presente avviso a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti di seguito indicati:

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente, ovvero della carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
2. copia del contratto di locazione debitamente registrato relativo all'alloggio a uso abitazione principale del nucleo richiedente, oggetto o meno del procedimento esecutivo rispettivamente per i casi di cui all'art. 1.4.2 e 1.4.1;
3. copia dell'atto di intimazione di sfratto o atti successivi alla procedura per i casi diversi dall'art.1.4.2;

4. dichiarazione sottoscritta dal proprietario **avente il contenuto di cui all'art. 3**, e corredata da copia fotostatica del suo documento di identità.
5. documentazione attestante la riduzione della capacità reddituale dell'intero nucleo di almeno il 25% (ISEE corrente, C.U., Mod. 730 relativo alle due annualità precedenti);
6. documenti attestanti la morosità incolpevole di cui all'art. 1 comma 4.2, del presente Avviso;
7. autorizzazione a contattare il proprietario;
8. eventuale copia della documentazione relativa alla condizione di invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare.
9. eventuale relazione del servizio sociale o dei servizi sociosanitari (ASL) per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: l'entità della morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o riduzione dell'attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti (appartenenti al nucleo familiare) con invalidità ed eventuali altre informazioni.

L'Ufficio Casa, inoltre, potrà contattare direttamente i proprietari dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio, al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il **modello appositamente predisposto**, disponibile presso il Comune di Campi Bisenzio – Ufficio Casa, Villa Montalvo, via di Limite n. 15 con appuntamento da richiedere al numero 055/8959313-658 o scaricabile dal sito web del Comune di Campi Bisenzio: www.comune.campi-bisenzio.fi.it.

I moduli delle domande, debitamente compilati e sottoscritti, a pena di esclusione, dovranno essere corredati da tutta la necessaria e idonea documentazione come sopra specificato, ed essere presentati a far data dalla pubblicazione del presente Avviso e fino ad esaurimento risorse:

- **presso l'Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio, Villa Montalvo, Via di Limite n. 15** previa obbligatoria richiesta di appuntamento;
- **presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36.**
- **spedite tramite raccomandata a/r al Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36.** In questo caso farà fede il timbro dell'ufficio accettante.
- **inviare tramite PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it** riportando nell'oggetto "domanda contributo morosità incolpevole".

Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale, PEC o terza persona, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente, a pena di inammissibilità della domanda stessa. Nel caso di presentazione da parte di terza persona sarà necessaria anche l'apposita delega del richiedente.

ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE

Il Comune, attraverso l'Ufficio Casa, verifica il possesso dei requisiti, la condizione di morosità incolpevole e ogni altra ulteriore condizione prevista dal presente Avviso. Le domande pervenute verranno valutate in ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande, dopo l'istruttoria espletata dall'Ufficio, saranno sottoposte alla valutazione finale della Commissione Erp e Mobilità di cui al successivo art. 9 al fine dell'ammissione al beneficio seguendo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato dall'Ufficio Casa per scritto al richiedente entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di accesso all'intervento, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, dispone il pagamento attraverso il proprio Servizio Finanziario.

ART. 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le domande per accedere all'intervento di cui al presente Avviso saranno valutate dalla competente Commissione Erp e Mobilità sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Casa.

ART. 10 – RICORSI

Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio, il richiedente può proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione al Comune di Campi Bisenzio, indirizzata alla Commissione Erp e Mobilità alla competente Commissione Comunale, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa. Entro lo stesso termine il proprietario dell'alloggio potrà far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni indipendentemente dalla proposizione del ricorso da parte richiedente.

Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. I ricorsi saranno decisi dalla competente Commissione Erp e Mobilità.

ART. 11 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non è vero o che i documenti presentati sono falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR n. 445/2000).

Inoltre, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 12 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla procedura di cui al presente avviso potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati Comune di Campi Bisenzio (Città metropolitana di Firenze) Settore 2 Servizi alla Persona esclusivamente per la seguente finalità: Erogazione del contributo oggetto del presente avviso. Il trattamento dei dati da parte dei titolari dello stesso avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura. Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 12 e seguenti del Regolamento 679/2016.

1. ART. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Decreto del MIMS del 30/07/2021, al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19698 del 4/11/2021 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 9/03/2020.

La Responsabile del procedimento è individuata nella Dott.ssa Elisabetta Giannelli, Responsabile della U.O. 2.2. "Area Sociale".

Campi Bisenzio,

LA DIRIGENTE DEL SETTORE II
"SERVIZI ALLA PERSONA"
DOTT.SSA GLORIA GIUNTINI